



COMUNE DI TREVIOLO

(Provincia di Bergamo)

Ordinanza N. 64 del 16/06/2025

PREMESSO che la società S.A.T. srl con sede legale a Treviolo in via Roma nr.43 organizza la manifestazione denominata TREVIVA 2025, patrocinata dall'Ente Comune di Treviolo con delibera nr. 137 del 14.11.2024, che si terrà nelle giornate di SABATO 28 e DOMENICA 29 Giugno 2025, che prevede eventi ed esposizioni organizzati all'interno dell'area centrale di Treviolo, per cui seguirà ordinanza di modifica viabilità al traffico veicolare;

CONSIDERATO che tali iniziative, richiameranno, presumibilmente, l'afflusso di una notevole quantità di cittadini in tutta l'area interessata dalla manifestazione;

DATO ATTO, in generale, degli indirizzi espressi nelle riunioni svolte per l'organizzazione, in particolare, alla necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico - all'adozione di un provvedimento che preveda:

- **il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;**
- **l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;**
- **il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;**

RITENUTO di limitare l'efficacia del provvedimento all'area oggetto della manifestazione con decorrenza dalle ore 17:00 del giorno sabato 28 Giugno fino alle ore 24:00 del giorno domenica 29 giugno 2025;

VISTO l'art. 50 c. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;*

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 18 Luglio 1931, n. 773 e s.m.i. *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;*

ORDINA

- 1) assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

- 2) è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
- 3) il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, con onere a carico dell'esercente affinché non vengano portati all'esterno dell'esercizio commerciale e/o pubblico esercizio;
- 4) i divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia nell'area della manifestazione Treviva 2025, dalle ore 17:00 del giorno sabato 28 Giugno fino alle ore 24:00 del giorno domenica 29 Giugno 2025;
- 5) per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza, si applica la sanzione nelle misure pari a: min. € 50,00 – max € 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 100,00.
- 6) per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 2) e 3) della presente ordinanza, si applica la sanzione pari a: min. € 25,00 – max € 250,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 50,00.

MANDA

- l'osservanza delle prescrizioni e del rispetto delle ordinanze alla Polizia Locale unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo n°285/92 (Codice della Strada);
- al Prefetto per la adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia;
- ai soggetti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92 nei limiti delle proprie funzioni affinché provvedano al controllo circa il rispetto della su estesa ordinanza;
- il presente provvedimento alla Stazione dei Carabinieri di Curno per competenza;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia entro il termine di 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 104 del 2/7/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Sarà data adeguata pubblicità del presente atto mediante pubblicazione all'albo Pretorio nelle forme e nei termini di Legge.

Dalla residenza municipale, 16/06/2025

IL SINDACO

Pasquale Giovanni Gandolfi / InfoCert S.p.A.

(*): Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Treviolo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).